



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 – 18 MAGGIO 2021

Riunione del giorno 12 maggio 2021

**75.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra Eleonora ESCHINI

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

***Sig.ra Eleonora Eschini**, per avere, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica.*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta Eleonora Eschini per l'udienza del 12 maggio 2021, in modalità videoconferenza.

Nessuno era presente in rappresentanza dell'atleta.

Il procuratore federale collegato, Avv. Giuseppe Militeri, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto, datato 20.10.2020 ed inviato dal Presidente del sodalizio Nuova Robur Massa alla Procura Federale, con il quale si denunciava che alcune atlete, tra le quali appunto l'odierna incolpata, non avevano risposto all'invito della società ad effettuare la visita medica necessaria per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica della pallavolo agonistica, relativamente alla stagione 2020/2021.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la suddetta condotta, accertata e peraltro non contestata, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 *bis*, 10 *ter* e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica, nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Essere tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento di tutti gli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Eleonora Eschini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 17 maggio 2021.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 maggio 2021